

## [Decreto Legislativo N. 33 del 14/03/2013](#)

### **Art. 5 Accesso civico**

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui [all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) , e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#) , così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Il Responsabile della Trasparenza non è ancora stato nominato, pertanto per l'accesso civico rivolgersi al responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile del Potere sostitutivo dott.ssa Mirla TRONCONE.

Come presentare l'istanza di accesso civico:

Utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal seguente link:

[http://www.comunepalomonte.sa.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=272:accesso-civico&catid=44:area-riservata&Itemid=219](http://www.comunepalomonte.sa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=272:accesso-civico&catid=44:area-riservata&Itemid=219)

Le richieste di accesso civico dovranno essere inoltrate:

A) al seguente indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**:

[protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it)

B) a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Palomonte (SA) – Via Massa Agostino, 2 – 84020 Palomonte (SA)

C) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Recapito telefonico: 0828/994089

Fax: 0828/994008

PEC. [protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it)